

**REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 786 del 2010, proposto da: Samuele Animali, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani, con domicilio eletto presso Andrea Galvani Avv. in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Regione Marche, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Costanzi, Maria Grazia Moretti, con domicilio eletto presso. Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36; Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche, Autorita' di Garanzia Per il Rispetto dei Diritti di Adulti e Bambini - Ombudsman Regionale;

nei confronti di

Italo Tanoni, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Cinelli, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Cinelli in Ancona, via De Bosis, 2; xxxxx, xxxxxx;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Presidente dell'Assemblea Lagislativa Regionale delle Marche n. 22/PRESCR del 30/7/2010 avente ad oggetto: "Nomina dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" e con il quale è stato nominato il prof. Italo Tanoni;
- della nota del 2/8/2010 prot. n. 58808 di trasmissione di detto decreto e del telegramma del 30/7/2010 di comunicazione della nomina;
- del parere della prima Commissione assembleare del 7/6/2010 e delle relative schede valutative;
- del verbale della riunione del 15/7/2010 dell'Assemblea legislativa regionale;
- per quanto occorrer possa ed in parte qua del decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Affari Generali n.79 del 23/10/2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Italo Tanoni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che il ricorso potrebbe risultare fondato perlomeno sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione;
- che in caso di "elezione" o "nomina" collegiale, per la quale è previsto il meccanismo di voto che, in questo caso, risulta essere rinforzato per effetto della necessaria maggioranza di due terzi dei componenti dell'assemblea, la motivazione pare vada individuata nell'esito della votazione, che rende preferibile il candidato che ottiene la maggioranza dei consensi rispetto agli altri;

- che, del resto, non sembra avere senso pretendere una diversa motivazione comparativa in senso tecnico, poiché, altrimenti, la votazione riguarderebbe il solo candidato al primo posto dell'ipotetica graduatoria di idoneità;
- che tali principi non sembrano invece applicabili nel caso di nomina da parte di organo monocratico, poiché non essendoci il risultato di un consenso di maggioranza espressivo di una motivazione (ancorché numerica), devono prevalere le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa affinché la scelta di un soggetto non avvenga sulla base di un mero arbitrio;
- che, nel silenzio della legge sui criteri comparativi, la motivazione monocratica pare possa fare riferimento ai requisiti previsti per la nomina (possesso di laurea attinente agli uffici da svolgere e dei requisiti idonei) al fine di giustificare la preferenza di un candidato rispetto agli altri;
- che, di conseguenza, il provvedimento impugnato può essere sospeso affinché venga integrato con la necessaria motivazione;

Rilevato, altresì, che sussiste il periculum in mora con riferimento alla possibile perdita definitiva della chance di nomina;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche n. 22/PRESER del 30/7/2010 per le finalità sopra indicate.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)